



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PERILLI, CALDEROLI e PATUANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2018**

Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali  
indipendentemente dal numero dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere. Si tratta cioè di ritornare alla tradizionale impostazione in base alla quale tale disciplina è sempre applicabile a prescindere dal numero dei membri che compongono il Parlamento. In base allo schema proposto, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema. In questo modo si garantisce che il Parlamento sia in ogni momento rinnovabile e dunque che il potere presidenziale di scioglimento delle Camere non sia mai paralizzato da un eventuale vuoto legislativo in materia elettorale.

Come è noto, sono stati depositati, in entrambe le Camere, numerosi disegni di legge di natura costituzionale volti alla riduzione del numero dei parlamentari, tematica sulla quale il Parlamento, nel corso delle diverse legislature, si è più volte confrontato manifestando un ampio consenso. Tale riduzione però, al fine della sua effettiva applicabilità, stante l'assetto disegnato dall'attuale sistema elettorale, richiede puntuali modifiche di adeguamento della legislazione elettorale in particolare in relazione ai dati numerici, ivi contenuti, dei collegi uninominali delle circoscrizioni nazionali che nel testo attuale funzionano solo in riferimento all'attuale composizione numerica delle Camere (630 deputati e 315 senatori).

Si rammenta, in proposito, che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è

stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge 3 novembre 2017, n. 165, «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», mentre precedentemente la legislazione elettorale recava meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

In particolare, le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, nell'introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, facevano riferimento ad una percentuale o ad un rapporto sul totale dei seggi (rispettivamente del 75 e 25 per cento del numero totale dei deputati e dei tre quarti e un quarto dei senatori di ciascuna regione), con una tecnica redazionale che consentiva il funzionamento del sistema anche nell'eventualità di un mutamento del numero dei parlamentari.

Pertanto, con la proposta in esame si intende tornare ad un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari fissato in Costituzione.

Con il disegno di legge in esame si è proceduto, attraverso la tecnica della novella legislativa, a sostituire ogni indicazione numerica relativa ai collegi uninominali delle circoscrizioni con il riferimento ad una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori, conservando le disposizioni vigenti

per ogni altro aspetto e riducendo al minimo gli interventi normativi.

Gli interventi normativi operati mantengono inalterato il sistema elettorale vigente di tipo misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e di quella proporzionale attualmente previste. Lo stesso meccanismo è stato applicato anche alle circoscrizioni, per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Molise). Nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultano dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti.

Le modifiche che si propongono alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono altresì l'applicabilità ed il corretto funzionamento anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

Tra le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento si evidenzia quella volta a ridurre il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 ed il numero dei senatori dagli attuali 315 a 200, operando una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari (atto Senato n. 805). Nel caso di approvazione della citata modifica costituzionale, le novelle proposte garantiscono il mantenimento della medesima riduzione del 36,5 per cento, applicata al numero dei parlamentari, anche ai riferimenti numerici rilevanti contenuti nella normativa elettorale, come si evince dalle tabelle A e B allegate alla presente relazione.

Il presente disegno di legge è composto da tre articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le modifiche mantengono inalterato il sistema elettorale vigente limitandosi ad individuare, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-*bis*, 17, 20 e 21-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con modifiche che, analogamente a quelle operate sul testo unico per l'elezione della Camera, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, semplicemente individuando, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente fissati.

L'articolo 3 reca la delega al Governo avente ad oggetto la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali che può essere esercitata solo ove sia intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una modifica costituzionale volta alla riduzione del numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. La citata delega, da esercitare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale, reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi recati dalla legge n. 165 del 2017. In particolare, anziché riferirsi a numeri fissi, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione del

rapporto di cui all'articolo 1, comma 2, dei rispettivi testi unici.

Infine per facilitare la lettura delle modifiche effettuate, oltre alle suindicate tabelle A e B, si allega (si veda la tabella C) un

testo a fronte che reca nella prima colonna gli articoli della vigente legislazione elettorale e nella seconda colonna il testo risultante a seguito delle novelle, che sono riportate nella terza colonna.



## TABELLA A

## NUMERO COLLEGI UNINOMINALI DELLA CAMERA

secondo la legislazione elettorale vigente e in base all'applicazione della proposta di legge di modifica dei Testi unici per l'elezione delle Camere

Collegi uninominali delle Circoscrizioni nazionali	A Costituzione vigente <sup>1</sup>		Nell'ipotesi di riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 (36,5%) <sup>2</sup>	
	Numero collegi in base a legge elettorale vigente	Numero collegi in base a ddl di modifica TU elezione Camera	Numero collegi con riduzione del 36,5%	Numero collegi in base a ddl di modifica TU elezione Camera
Valle d'Aosta	1	1	1	1
Trentino AA	6	6	4	4
Molise	2	2	1	1
Complessivi (esclusa Vd'A.)	231	231	146	146
Complessivi (inclusa Vd'A.)	232	232	147	147

<sup>1</sup> Neutralità della legge elettorale, a Costituzione invariata: con l'attuale numero dei deputati il numero dei seggi uninominali stabiliti nel Testo unico (D.P.R. 30-3-1957 n. 361) non cambia se ai numeri fissi ivi previsti si sostituisce il rapporto tra la frazione numerica stabilita e il totale dei seggi delle circoscrizioni. Il numero dei collegi uninominali in base al meccanismo previsto dalla proposta di legge è calcolato come segue:

- la Valle d'Aosta mantiene il seggio uninominale già fissato nel TU vigente;
- per il TAA il numero di collegi è pari alla metà del totale dei seggi assegnati alla circoscrizione: metà di 11 pari a 5,5 che, arrotondato all'unità pari superiore, porta a 6 seggi;
- il Molise rientra nelle circoscrizioni che, con tre deputati, sono ripartite in due collegi uninominali;
- il numero complessivo dei collegi uninominali è determinato in tre ottavi di 617 (totale dei seggi da ripartire nelle circoscrizioni nazionali e salvo il seggio della Valle d'Aosta, ex art. 2 TU): il risultato 231,375 è arrotondato all'unità inferiore.

<sup>2</sup> Nel caso di riduzione dei deputati a da 630 a 400 l'applicazione della nuova legge elettorale non cambia le proporzioni numeriche del sistema elettorale vigente: il nuovo meccanismo per l'individuazione del numero dei collegi uninominali opera una riduzione dei collegi nella stessa percentuale del 36,5% (con arrotondamento all'unità pari più prossima) stabilita per la riduzione dei parlamentari.

## TABELLA B

## NUMERO COLLEGI UNINOMINALI DEL SENATO

secondo la legislazione elettorale vigente e in base all'applicazione della proposta di legge di modifica dei Testi unici per l'elezione delle Camere

Collegi uninominali delle Circoscrizioni nazionali	A Costituzione vigente <sup>3</sup>		Nell'ipotesi riduzione numero dei senatori da 315 a 200 (36,5%) <sup>4</sup>	
	Numero collegi in base a legge elettorale vigente	Numero collegi in base a ddl di modifica TU elezione Senato	Numero collegi con riduzione del 36,5%	Numero collegi in base a ddl di modifica TU elezione Senato
Valle d'Aosta	1	1	1	1
Trentino AA	6	6	4	4
Molise	1	1	1	1
Complessivi (eccetto le Regioni Vd'A. e TAA.)	109	109	74	74
Complessivi (incluse le Regioni Vd'A. e TAA.)	116	116	79	79

<sup>3</sup> Come per la Camera dei deputati, la Tabella evidenzia anche per il Senato, la **neutralità, a Costituzione invariata, della proposta di legge elettorale** di modifica del TU vigente (D.Lgs. 20-12-1993 n. 533):

- la Valle d'Aosta mantiene il seggio uninominale attribuito dalla Costituzione;
- per il TAA il numero di collegi è dato dal numero pari immediatamente inferiore al totale dei seggi assegnati alla circoscrizione: su 7 seggi totali il numero pari immediatamente inferiore restituisce agli attuali 6 seggi;
- il Molise mantiene il collegio uninominale attribuito dalla Costituzione;
- Il numero complessivo dei collegi uninominali è determinato in tre ottavi di 309 (cioè del totale dei seggi delle circoscrizioni nazionali, inclusi il seggio della VdA e i 6 seggi del TAA): il risultato 115,875 viene arrotondato all'unità più prossima ossia 116.

<sup>4</sup> Nel caso di riduzione dei senatori a da 315 a 200, l'applicazione della nuova legge elettorale non cambia le proporzioni numeriche del sistema elettorale vigente: la tabella fa rilevare come il nuovo meccanismo per l'individuazione del numero dei collegi uninominali opera una riduzione dei collegi nella stessa percentuale del 36,5% stabilita per la riduzione dei parlamentari.

## TABELLA C

## Legislazione elettorale

modificata dal ddl di modifica della normativa elettorale che la rende neutra rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione

*Testo a fronte e novelle*

<p><b>D.P.R. 30-3-1957 n. 361</b>  <b>Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.</b></p>	<p><b>D.P.R. 30-3-1957 n. 361</b>  <i>come modificato dal presente disegno di legge</i></p>	<p><b>Novelle legislative</b>          al D.P.R. 30-3-1957 n. 361          e al D.Lgs. 20-12-1993 n. 533</p>
<p><b>Art. 1</b></p>	<p><b>Art. 1</b></p>	<p><b>Articolo 1</b></p> <p>1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.</p> <p>2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti <b>231 collegi uninominali</b> ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; <b>le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi</b></p>	<p><i>Identico</i></p> <p>2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti <b>un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali di cui alla Tabella A allegata al presente testo unico, con</b></p>	<p>a) all'articolo 1:</p> <p>1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «<b>un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore.</b>» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto</p>

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p><b>uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.</b></p>	<p><b>arrotondamento all'unità inferiore</b>, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; <b>la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.</b></p>	<p>Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «<b>la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale</b>»;</p>
<p>3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo <b>231 seggi</b> ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.</p>	<p>4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo <b>i seggi di cui al comma 2</b> ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste</p>	<p>2) al comma 4, le parole: «231 seggi», sono sostituite dalle seguenti: «<b>i seggi di cui al comma 2</b>»;</p>

<p><b>Tabella A.1</b> <b>(articolo 1, comma 2)</b></p> <p>I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.</p> <p>Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL</p> <p>TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1</p> <p>TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2</p> <p>TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3</p> <p>TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4</p> <p>TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5</p> <p>TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6</p> <p>Circoscrizione MOLISE</p>	<p><i>Abrogata</i></p>	<p><i>c) la tabella A.1 è abrogata.</i></p>
---	------------------------	---

<p>MOLISE CAMERA 1 - Molise 1</p> <p>MOLISE CAMERA 2 - Molise 2.</p>	
<p><b>Art. 2</b></p> <p>1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.</p> <p>1-bis. [La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'<i>articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277</i>. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><b>Art. 3</b></p> <p>1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.</p> <p>2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.</p> <p>3. [Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove].</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b></p>	
<p>1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>Omissis</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>b) all'articolo 83:</p>
<p>e) individua quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;</b></p>	<p>e) individua quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;</b></p>	<p>1) le parole: «<b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>

<p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati <b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;</b></p>	<p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;</b></p>	<p>1) le parole: «<b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>
<p>f) procede al riparto di <b>617 seggi</b>; a tale fine, detrae i <b>231</b> seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di</p>	<p>f) procede al riparto dei <b>seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta</b>; a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire,</p>	<p>2) al comma 1, lettera f), le parole: «<b>di 617 seggi</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta</b>» e la parola: «<b>231</b>» è soppressa;</p>



<p>ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	
<p>g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77</b>. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di</p>	<p>g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore</b>. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale</p>	<p>1) le parole: «<b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>

<p>ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	
<p><i>Omissis</i></p>		

<p><b>D.Lgs. 20-12-1993 n. 533</b> Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.</p> <p><b>Art. 1</b></p>	<p><b>D.Lgs. 20-12-1993 n. 533</b> come modificato dal presente disegno di legge</p> <p><b>Art. 1</b></p>	<p><b>Articolo 2</b></p> <p>1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.</p> <p>2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>a) all'articolo 1:</p>
	<p>2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali</p>	<p>1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale è</p>

<p>numero di voti validi.</p>	<p>risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.</p>	<p>suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i);</p>
<p>2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>3. <b>La regione Valle d'Aosta è costituita</b> in unico collegio uninominale.</p>	<p><b>3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite</b> in un unico collegio uninominale.</p>	<p>2) al comma 3, le parole: «<b>La regione Valle d'Aosta è costituita</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite</b>»;</p>

<p>3) al comma 4, le parole: «<b>sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione</b>»;</p>	<p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in <b>un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione</b>. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>	<p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in <b>sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422</b>. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-bis.</b></p> <p>1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;</p> <p>b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;</p> <p>c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-bis.</b></p> <p>1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno,</p> <p>b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;</p> <p>c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano</p>

<p>conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16</b>;</p> <p>d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);</p> <p>e) individua quindi:</p>	<p>totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>;</p> <p>d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);</p> <p>e) individua quindi:</p>	<p>b) all'articolo 16-<i>bis</i>, le parole: «<b>due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16</b>» e «<b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>
<p>e) individua quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati</p>	<p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati</p>	<p>b) all'articolo 16-<i>bis</i>, le parole: «<b>due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16</b>» e «<b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della</b></p>

<p>eletti in almeno <b>due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16</b>;</p> <p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16</b>;</p> <p>f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).</p>	<p>eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>;</p> <p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>;</p> <p>f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).</p>	<p><b>circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p> <p>b) all'articolo 16-<i>bis</i>, le parole: «<b>due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16</b>» e «<b>due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>
<p><b>Art. 17</b></p> <p>1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale</p>	<p><b>Art. 17</b></p> <p>1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale</p>	<p>c) all'articolo 17, le parole: «<b>due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei</b></p>

<p>centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:</p> <p>a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera e), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nelle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16</b>, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a</p>	<p>centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:</p> <p>a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera e), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16</b>, con arrotondamento all'unità superiore, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori</p>	<p><b>collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;</b></p> <p>c) all'articolo 17, le parole: «<b>due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16</b>», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>
--	--	--



<p>parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	
<p>b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione</p>	<p>b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione</p>	<p>c) all'articolo 17, le parole: «<b>due collegi uninominali della regione ai sensi</b></p>

<p>prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16</b>. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato dalla lettera <i>a</i>). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno <b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera <i>a</i>). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p><b>dell'articolo 16</b>», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «<b>un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore</b>»;</p>
<p><i>c</i>) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominali divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominali, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione</p>	<p><i>c</i>) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominali divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominali, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione.</p>	

<p>rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.</p>	<p>La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.</p>
---	---

<p>TITOLO VII</p> <p>Disposizioni speciali per le regioni <b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b> e Trentino-Alto Adige/Südtirol.</p>	<p>TITOLO VII</p> <p>Disposizioni speciali per le regioni <b>che eleggono un solo senatore e per la regione</b> Trentino-Alto Adige/Südtirol.</p>	<p>d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «<b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>che eleggono un solo senatore e per la regione</b>»;</p>
<p><b>Art. 20</b></p> <p>1. L'elezione uninominale <b>nel collegio della Valle d'Aosta</b> e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, e dalle norme seguenti:</p> <p>a) <b>nella regione Valle d'Aosta</b> la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale <b>di Aosta</b>;</p> <p>b) [nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne</p>	<p><b>Art. 20</b></p> <p>1. L'elezione uninominale <b>nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore</b> e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:</p> <p>a) <b>nelle regioni che eleggono un solo senatore</b> la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale <b>del capoluogo di regione</b>;</p>	<p>e) all'articolo 20, comma 1:</p> <p>1) all'alinea, le parole: «<b>nel collegio della Valle d'Aosta</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore</b>»;</p> <p>2) alla lettera a), le parole: «<b>nella regione Valle d'Aosta</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>nelle regioni che eleggono un solo senatore</b>» e le parole: «<b>di Aosta</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del capoluogo di regione</b>»;</p>

<p><i>anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento];</i></p> <p>c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle <b>due regioni</b> sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;</p> <p>d) il tribunale di <b>Aosta</b>, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.</p>	<p>c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle <b>regioni di cui al presente articolo</b> sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;</p> <p>d) il tribunale del <b>capoluogo di regione</b>, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.</p>	<p>3) alla lettera c), le parole: «<b>due regioni</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>regioni di cui al presente articolo</b>»;</p> <p>4) alla lettera d), le parole: «<b>di Aosta</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del capoluogo di regione</b>»;</p>
<p><b>Art. 21-ter</b></p> <p>1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale <b>della Valle d'Aosta</b> o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. .</p> <p>2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei</p>	<p><b>Art. 21-ter</b></p> <p>1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale <b>di una regione che elegge un solo senatore</b> o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p>d) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «<b>della Valle d'Aosta</b>» sono sostituite dalle seguenti: «<b>di una regione che elegge un solo senatore</b>».</p>

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura</p>
<i>Identico</i>	<p>3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.</p>
<i>Identico</i>	<p>4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.</p>
<i>Identico</i>	<p>5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.</p>
<i>Identico</i>	<p>6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</i>, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.</p>
	<p>7. [Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale]</p>

	<p style="text-align: center;">DELEGA PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI (inserita nel ddl di modifica della normativa elettorale)</p>	<p><b>L. 3-11-2017 n. 165</b> <b>Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.</b> <b>Art. 3.</b></p> <p><i>Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali</i></p> <p>1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'<i>articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al <i>decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957</i>, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal <i>decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535</i>, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al <i>decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957</i>, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 del disegno di legge</b></p> <p><i>Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali</i></p> <p>1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>

**censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;**

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli *articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957*. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al



<p>presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato <i>decreto legislativo n. 535 del 1993</i> la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo <i>decreto legislativo n. 535 del 1993</i>;</p> <p>e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'<i>articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38</i>.</p>	
<p>2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><b>a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;</b></p> <p>b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che</p>	<p>2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:</p> <p>1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;</p> <p>b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:</p> <p>1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/</p>

<p>tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;</p> <p>c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;</p> <p>d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;</p> <p>e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'<i>articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38</i>.</p>	<p>Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.</p>
<p>3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto,</p>	<p>3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.</p>

deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;

2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi di cui al comma 2»;

b) all'articolo 83:

1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore»;

2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» è soppressa;

c) la tabella A.1 è abrogata.

## Art. 2.

*(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»;

2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta è costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»;

3) al comma 4, le parole: «sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30

dicembre 1991, n. 422» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione»;

b) all'articolo 16-*bis*, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»;

e) all'articolo 20, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»;

2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»;

4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

f) all'articolo 21-*ter*, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite

dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».

Art. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)*

1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

*b)* ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1,

comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.